

## **COMUNE DI PITIGLIANO**

### **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

#### **Art. 1 GENERALITA'**

Le presenti norme regolamentari, in attuazione della Legge Regionale n° 6 del 03.01.2005, sono applicate agli impianti sportivi comunali costituiti da:

- Stadio comunale "VIGNAGRANDE;
- Campetto Polivalente;
- Campi da Tennis;
- Piscina Comunale;
- Altri impianti sportivi che l'Amministrazione Comunale eventualmente, si apprestasse a realizzare.

La gestione dovrà assicurare il funzionamento degli impianti alle condizioni stabilite nel presente regolamento e con la finalità di diffondere la pratica sportiva nel territorio del Comune di Pitigliano. La gestione dovrà permettere una corretta utilizzazione degli spazi attrezzati per lo sport, con lo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili, adottando tutti i conseguenti accorgimenti con criteri di economicità, intesa quest'ultima, nel senso più completo del termine e cioè come impiego razionale delle risorse disponibili per ottenere il massimo vantaggio ed il miglior rendimento nel rapporto costi - benefici. La gestione dovrà garantire l'uso più completo, aperto ed equo, dell'impianto, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità. La gestione degli impianti dovrà mirare non soltanto ad assecondare ma anche a sviluppare la domanda di sport.

#### **Art. 2 FORME DI GESTIONE**

Le strutture sportive di cui all'art.1 possono essere gestite nei modi seguenti:

- a) direttamente dal Comune;
- b) concesse in gestione alle Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- c) concesse in gestione ad altri soggetti, anche privati, nel caso di esito infruttuoso delle procedure per l'affidamento a soggetti di cui alla precedente lettera b).

#### **Art. 3 SCOPI ED USO DEGLI IMPIANTI**

Lo scopo delle concessioni consiste nella gestione degli impianti per le finalità sportive e sociali che il Comune concedente persegue. La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per uso diverso da quello per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto usando la massima diligenza. Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, le disposizioni di legge in materia e i regolamenti comunali applicabili e compatibili con la natura dell'impianto oggetto della concessione.

#### **Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione viene fissata in anni 5 (cinque) a far data dalla firma del contratto salvo rinnovo se e in quanto consentito dalle norme vigenti in materia.

**Art. 5**  
**INTERVENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

La gestione degli impianti sportivi è affidata in esclusiva alla Società concessionaria. Il capitolato tecnico, parte integrante dell'avviso pubblico di affidamento della gestione, approvato dalla Giunta Municipale, specificherà nel dettaglio gli obblighi a carico del gestore con particolare riferimento a: orari di apertura, custodia, pulizia, manutenzione ordinaria degli impianti e dei beni mobili e delle aree verdi, le utenze di ogni genere, combustibili, coperture assicurative richieste anche per quanto riguarda il possibile risarcimento danni ai beni e impianti in occasione di eventi sportivi.

Sono a carico del Comune:

- a. la manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature;
- b. gli interventi sull'impianto di illuminazione del terreno di gioco;
- c. l'acquisto del materiale di ricarica annuale dei terreni di gioco, se necessario, escluso la distribuzione sui terreni medesimi.

Compete altresì al Comune di Pitigliano la produzione di tutta la documentazione autorizzativa iniziale (ISPEL, AUSL, VVFF antincendio, autorizzazione agli scarichi ecc) e di agibilità degli impianti medesimi.

Il Concessionario dovrà inoltre offrire la neccessaria assistenza durante lo svolgimento delle varie manifestazioni provvedendo inoltre alla segnatura del terreno da gioco prima dello svolgimento delle gare ufficiali di campionato o altre gare amichevoli.

**Art. 6**  
**MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE**

L'affidamento della gestione avverrà mediante avviso pubblico con adeguate forme di pubblicizzazione. La pubblicizzazione dell'avviso è subordinata alla preventiva deliberazione della Giunta Municipale a seconda della tipologia degli impianti, del canone minimo che si intende percepire o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione. Nel caso non venga previsto alcun canone o corrispettivo tra gli elementi di valutazione dell'offerta non si terrà conto della convenienza economica.

L'affidamento della gestione è demandato al responsabile del servizio sulla base del verbale di valutazione delle offerte da parte di una commissione tecnica costituita dal Segretario Comunale, dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

L'offerta tecnica dovrà avere un punteggio di valutazione nel rapporto 80 – 20 rispetto a quella economica.

I criteri in base ai quali dovrà essere valutata l'offerta tecnica sono i seguenti:

Radicamento sul territorio dell'associazione	Punti 0-15
Esperienza nel settore	Punti 0-10
Affidabilità economica	Punti 0-5
Progetto di gestione	Punti 0-10
Progetto di manutenzione	Punti 0-10
Progetto di miglioramento	Punti 0-5
Personale, anche volontario, di custodia impiegato	Punti 0-10
Attività che si intendono organizzare	Punti 0-5
Progetto delle attività rivolte agli adolescenti e ai giovani	Punti 0-10

## **ART. 7**

### **VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA**

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e Concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale.

## **Art. 8**

### **CAUZIONE**

A garanzia degli obblighi che verranno assunti nell'osservanza del presente regolamento il concessionario dovrà costituire, all'atto della stipula del contratto, una fideiussione bancaria od assicurativa con i primari Istituti di credito o di Assicurazione costituente obbligazione autonoma di garanzia e munita della clausola del pagamento a semplice richiesta con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Tale fidejussione potrà essere estinta alla scadenza della concessione e ad avvenuto controllo da parte degli organi del Comune attestante il buono stato di conservazione degli impianti e l'insussistenza dei rilievi sulla gestione.

L'importo della fidejussione sarà stabilito dal Responsabile del servizio al momento dell'affidamento della gestione a seconda del valore di ogni singolo impianto sulla base del verbale redatto da parte dell'Ufficio Tecnico come previsto dall'art. 7.

## **Art. 9**

### **OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento si obbliga a garantire gli adempimenti previsti dall'art. 5. Qualora si rendessero necessari lavori per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, l'Amministrazione Comunale darà corso alle procedure di legge per ottenere il risarcimento.

Nel caso di improrogabile necessità di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi con somma urgenza, onde evitare danni più gravi o la chiusura dell'impianto, è fatto obbligo al gestore di darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale al fine di essere sollevato da ogni responsabilità conseguente.

Il Comune interverrà con la tempestività del caso provvedendo direttamente o autorizzando previa relativa assunzione di impegno di spesa, il gestore ad eseguire i lavori ritenuti indispensabili dall'Ufficio Tecnico Comunale.

## **Art. 10**

### **RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi nell'ambito della gestione del servizio. E' inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato per propria colpa o negligenza, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

## **Art. 11**

### **MIGLIORIE**

Il Concessionario potrà effettuare delle migliorie agli impianti, a proprio carico, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo dell'organo esecutivo. Il Comune potrà eventualmente concorrere in tutto od in parte al finanziamento di dette migliorie.

**Art. 12**  
**PUBBLICITA' COMMERCIALE**

Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni e le leggi vigenti. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Per le manifestazioni di particolare rilevanza sono possibili accordi una tantum tra organizzatori e Concessionario per interventi occasionali.

**Art. 13**  
**ACCESSO AGLI IMPIANTI**

L'accesso agli impianti sportivi è riservato alle Società ed associazioni sportive, alle Scuole ed istituti scolastici e loro gruppi sportivi, alle Associazioni sportive amatoriali regolarmente costituite ed a privati cittadini.

Per accedere agli impianti è necessario inoltrare richiesta al gestore dell'impianto e riceverne regolare autorizzazione. Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste da parte degli utenti ai quali faranno carico tutti gli oneri previsti in base alle tariffe determinate annualmente dal Comune. Il provvedimento di determinazione delle tariffe potrà prevedere eventuali casi di esonero.

**Art. 14**  
**CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI ED ORARI**

Gli impianti vengono assegnati prioritariamente nel modo seguente:

- Società ed Associazioni partecipanti ai campionati organizzati dalle Federazioni sportive del CONI;
- Gruppi amatoriali partecipanti ai campionati organizzati da Enti di promozione sportiva;
- Associazioni sportive non partecipanti ad attività organizzate dalle Federazioni del CONI e dagli Enti di promozione sportiva;
- Istituti scolastici e relativi gruppi sportivi per attività non ricomprese nell'orario ufficiale scolastico;
- Privati cittadini.

Nelle ore antimeridiane dei giorni feriali escluso il sabato gli impianti saranno messi a disposizione dei vari Istituti scolastici che ne faranno richiesta e secondo un calendario concordato all'inizio dell'anno scolastico con la Società Concessionaria dell'impianto.

Le assegnazioni degli spazi ed orari di utilizzo degli impianti hanno validità annuale con decorrenza dalla data di ammissione, salvo diverse indicazioni temporali in sede di assegnazione e dovranno avere la preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale, che svolgerà funzione arbitrale nei casi in cui le richieste siano superiori alla capienza dell'impianto o conflittuali tra loro, o per altre ragioni controverse.

**Art. 15**  
**ORARIO DI APERTURA**

Gli impianti dovranno funzionare tutto l'anno. Il Concessionario, prima dell'inizio di ogni stagione agonistica o anno solare, dovrà predisporre un calendario di apertura e uso dell'impianto sulla base delle richieste pervenute. Nel calendario dovranno essere indicate le Società ammesse all'uso dell'impianto e gli orari a ciascuna assegnati.

Il calendario di utilizzo dell'impianto dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale prima di entrare in vigore.

Gli impianti dovranno rimanere chiusi per almeno 4 settimane al termine di ogni stagione agonistica per i lavori di manutenzione straordinaria e per consentire il ricarica dei terreni da gioco e la eventuale loro semina. Compatibilmente con le esigenze di svolgimento delle attività potrà essere previsto un giorno di chiusura settimanale degli impianti.

## **ART. 16 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI**

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente gli impianti per lo svolgimento di manifestazioni culturali e sociali sia organizzate direttamente dalla stessa che da terzi con modalità ed orari da concordare purché ne dia avviso al Concessionario almeno 15 (quindici) giorni prima.

I terzi autorizzati dall'Amministrazione Comunale ad organizzare manifestazioni culturali e sociali dovranno essere in possesso di regolare permesso SIAE, ove occorra, e in genere, in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere agli organizzatori delle manifestazioni una cauzione o polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'evento, per eventuali danni che potrebbero essere arrecati ai beni mobili ed immobili degli impianti.

L'uso degli impianti avverrà a titolo gratuito.

## **Art. 17 REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione Comunale potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la concessione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni tali da pregiudicare l'esercizio delle attività e dei servizi oggetto del presente regolamento, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della gestione.

Nei casi di grave inadempienza quali il mancato assolvimento dei lavori di manutenzione ordinaria, il mancato rispetto delle tariffe di utilizzo oltre a quelli previsti dal successivo art. 20, che verrà accertata dagli uffici comunali, si darà luogo alla risoluzione del contratto con la sola formalità della preliminare contestazione dell'inadempienza, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario e con salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa danni in conseguenza dell'inadempimento. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato al Concessionario.

## **Art. 18 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

E' fatto divieto al concessionario di far subentrare nella concessione o a qualunque altro titolo persone o Enti di qualsiasi natura nella gestione degli impianti.

La concessione si intende risolta di pieno diritto qualora il Concessionario ceda ad altri a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto e delle attività connesse. In caso di inosservanza del divieto di subconcessione o di cessione a qualsiasi titolo, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale per la risoluzione del contratto di concessione e salvo il diritto di risarcimento per l'eventuale danno ulteriore, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale.

## **ART. 19 CONTENZIOSO**

Per le controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente regolamento le parti potranno ricorrere alla procedura di conciliazione prevista dallo Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale di Conciliazione di Grosseto.

**Art. 20**  
**NORME FINALI**

Tutte le spese relative a tasse, imposte e tributi in genere, comprese le spese contrattuali di registrazione consequenziali al presente regolamento, derivanti dalla gestione degli impianti, sono a carico del concessionario.